



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assessore all'artigianato, commercio, promozione
sport e turismo**

Via Romagnosi, 9 – 38122 TRENTO

T +39 0461 495929 F +39 0461 499264

pec ass.acpst@pec.provincia.tn.it

@ ass.acpst@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Preg.mi Signori

Sandro Lombardi

Commissario del Governo per la provincia di Trento

Claudio Cracovia

Questore di Trento

Paride Gianmoena

Presidente del Consorzio dei Comuni trentini

Presidente del Consiglio delle autonomie
locali della provincia di Trento

Sindaci dei Comuni della provincia di Trento

Presidenti delle Comunità di Valle del Trentino

Giovanni Bort

Presidente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Trento

Presidente Confcommercio Imprese per l'Italia

Renato Villotti

Presidente Confesercenti del Trentino

Roberto Simoni

Presidente Federazione Trentina della
Cooperazione

Giovanni Battaola

Presidente Associazione Albergatori ed
Imprese Turistiche della provincia di Trento

Claudio Gradara

Presidente Federdistribuzione

Via Albricci 8

20122 Milano

Trento, **15 MAR. 2021**

Prot. n. PAT-RFA044/ *181235*

Oggetto: Precisazioni circa le tipologie di prodotti vendibili negli ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari – Zona rossa.

In relazione alla disposizione di cui all'articolo 45, comma 1 del DPCM del 02 marzo 2021 che, per i territori ricompresi nelle c.d. zone rosse, sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, si precisa che l'attività di vendita deve essere limitata ai soli generi alimentari o di prima necessità elencati nell'allegato 23 in tutti gli esercizi commerciali, compresi supermercati, ipermercati, discount, minimercati, altri esercizi non specializzati di alimentari vari.

Con riferimento a ciò si riporta anche la risposta fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e consultabile nelle FAQ:

DOMANDA : Nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall'allegato 23 del Dpcm) e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni non inclusi nel predetto allegato?

RISPOSTA : No. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l'attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

Cordialmente.

- Roberto Failoni -

